



TRIBUNALE DI PAVIA

UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il coordinatore dell'Ufficio

Visto l'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuta la necessità di fornire direttive circa le modalità operative per l'applicazione della normativa emergenziale, allo stato valida fino al 31.01.2020, salva la responsabilità dei singoli magistrati nella conduzione delle singole udienze;

All'esito dell'interlocuzione fra tutti i magistrati dell'Ufficio, che hanno condiviso il contenuto della presente,

EMANA LE SEGUENTI DIRETTIVE

1) Udienze/interrogatori di garanzia con persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare

La partecipazione a qualsiasi udienza Gip/Gup (udienze celebrate nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., udienze ex art. 666 c.p.p., udienze preliminari) delle persone detenute o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videocollegamento con la Casa Circondariale tramite la piattaforma Microsoft Teams, con le modalità operative già previste dal Protocollo adottato in data 13 marzo 2020; resta inteso che per le udienze di cui agli artt. 127 e 666 c.p.p. il collegamento sarà attivato solo se il detenuto ristretto nel circondario abbia richiesto di essere sentito personalmente.

Il difensore potrà partecipare all'udienza in presenza nell'aula del Tribunale ovvero dal carcere dove è ristretto il suo assistito; in alternativa potrà partecipare da remoto dal suo studio; in tale ultimo caso dovrà inviare una *mail* alla cancelleria gip/gup, almeno cinque giorni prima dell'udienza, indicando un indirizzo *mail* non pec su cui riceverà il link per la "stanza" virtuale del magistrato, collegandosi poi all'orario e alla data fissati per l'udienza.

Le medesime modalità si applicano anche alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. dell'indagato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere; in tali casi, l'invio della *mail* alla Cancelleria dovrà avvenire non appena il difensore venga informato dell'incombente.

2) Udienze/interrogatori di garanzia con persone ristrette agli arresti domiciliari

In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare alla udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente, che redige apposito verbale da trasmettere alla Cancelleria. Il difensore può partecipare da remoto anche mediante collegamento dal proprio studio, adottando le modalità di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 1, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.

Le medesime modalità si applicano anche all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. dell'indagato attinto da ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari.

3) Udienze celebrate nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.

Tutte le udienze celebrate nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. (ad esempio quelle di cui agli artt. 409, 447 e 464 *quater* c.p.p.), saranno celebrate da remoto; in tal caso, il difensore che intenda

partecipare dovrà inviare una *mail* alla cancelleria gip/gup, almeno cinque giorni prima dell'udienza, indicando un indirizzo *mail* non pec su cui riceverà il link per la "stanza" virtuale del magistrato, collegandosi poi all'orario e alla data fissati per l'udienza; i soggetti assistiti, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, possono partecipare all'udienza solo dalla stessa postazione da cui si collega il difensore, che ne attesta l'identità; le medesime disposizioni si applicano anche alle udienze a partecipazione necessaria (ad es. quelle di cui all'art. 666 c.p.p.); in tal caso, sarà assicurata da remoto anche la partecipazione del PM, sempre che egli non sia presente nell'aula d'udienza.

4) Udienze preliminari

Ferma la partecipazione da remoto dei soggetti detenuti, le udienze preliminari saranno di regola celebrate in presenza; i difensori interessati potranno chiedere espressamente la celebrazione dell'udienza da remoto applicandosi, in tal caso, le disposizioni del precedente punto 3.

5) Udienze di discussione di giudizi abbreviati e incidenti probatori

Ferma la partecipazione da remoto dei soggetti detenuti, le presenti disposizioni **non** si applicano agli incidenti probatori e agli abbreviati condizionati nei quali devono essere sentiti testimoni o periti, nè alle udienze di discussione ex art. 441 c.p.p. che, per espressa disposizione di legge, dovranno svolgersi sempre con la presenza fisica del difensore e del PM in udienza.

Il presente provvedimento viene comunicato ai magistrati dell'Ufficio dei giudici per le indagini preliminari, al personale di Cancelleria del medesimo Ufficio, alla Procura della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia e a quello di Milano, alla Camera Penale di Pavia e a quella di Milano, alle Case Circondariali del circondario, nonché alla Questura di Pavia e al Comando Provinciale dei Carabinieri per la diffusione a tutti i Commissariati e Stazioni.

Pavia, 04.11.2020.

Il coordinatore dell'Ufficio GIP

Fabio LAMBERTUCCI

